



# FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Coordinamento Nazionale MEF



---

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Napoli, 51 - 00184 Roma - tel. 06.4828232  
web: <http://www.unsamef.it/> e-mail: [info@unsamef.it](mailto:info@unsamef.it)

Roma, 23 giugno 2021

Con Prot. n. 74643, in data odierna l'ufficio Relazioni Sindacali ha inviato alle OO.SS., lo schema di nota di prossima pubblicazione sulla Intranet MEF, avente per oggetto "*Aggiornamento indicazioni in materia di lavoro agile*".

Si trasmette in allegato la nota in questione.

**La Segreteria Nazionale**

All'Ufficio di Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Dipartimento del Tesoro -  
Ufficio di raccordo con il D.A.G.  
[urdag@mef.gov.it](mailto:urdag@mef.gov.it)

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei  
rapporti con il D.A.G.  
[ucrdag.rgs@mef.gov.it](mailto:ucrdag.rgs@mef.gov.it)

Al Dipartimento delle Finanze – Unità  
organizzative alle dirette dipendenze  
del direttore generale delle  
finanze - UFFICIO VIII  
[df.dg.uff08@mef.gov.it](mailto:df.dg.uff08@mef.gov.it)

Al Dipartimento dell'amministrazione  
generale del personale e dei servizi- Ufficio di  
coordinamento e di segreteria del Capo  
Dipartimento  
[ucscd.dag@mef.gov.it](mailto:ucscd.dag@mef.gov.it)

Oggetto: *Aggiornamento indicazioni in materia di lavoro agile. Personale in condizione di fragilità - decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.*

Si fa seguito alla nota prot. n. 56920 dell'11 maggio 2021, con la quale sono state fornite “*Prime indicazioni in materia di lavoro agile per tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legge 30 aprile 2021 n. 56, articolo 1*”.

Con particolare riferimento alle indicazioni ivi contenute relative **al personale in condizione di fragilità**, con efficacia fino al 30 giugno 2021, si rappresenta che il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto all'articolo 11 la **proroga fino al 31 luglio 2021** delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del medesimo decreto-legge.

Per quanto qui di interesse, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 l'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a mente del quale:

*“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente [...]”.*

Alla luce del quadro normativo esposto ed in considerazione del persistente stato d'emergenza epidemiologica, in aggiornamento rispetto alle indicazioni già fornite con la citata nota dell'11 maggio u.s., si dispone, pertanto, **fino al 31 luglio 2021**, salvo diverse successive disposizioni, che esclusivamente **il personale individuato come “fragile” - sulla base del parere del medico competente che preveda l'accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva”, ivi inclusi i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.**

Per il restante personale trovano applicazione le indicazioni generali già fornite per l'intero territorio nazionale con la citata nota n. 56920 dell'11 maggio 2021 nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, salvo diversa successiva disposizione.

In particolare, si ribadisce la necessità che i responsabili delle Unità organizzative pianifichino le presenze nell'ambito dei propri uffici programmando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile da parte del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato.

Infine, nel rammentare la necessità di continuare a garantire, in tutte le strutture ministeriali, una corretta e puntuale applicazione delle vigenti misure delle Autorità sanitarie nazionali, nonché di quelle specificamente contenute nel “Protocollo anticontagio - Sedi MEF”, e delle ulteriori indicazioni fornite in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle sedi del Ministero, resta inteso che, in attuazione delle presenti indicazioni, ciascun Dipartimento potrà fornire eventuali istruzioni operative ulteriori, tenendo conto delle specificità organizzative di ciascuna struttura.

LA CAPO DIPARTIMENTO  
Valeria VACCARO